

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 1 - 15 Ottobre 1971

PERDURA IL DISAGIO NELLA SCUOLA

Dobbiamo agire?

Il personale della scuola attende fatti e non parole

Un nuovo anno scolastico è cominciato, e, come era facilmente prevedibile, le condizioni della scuola italiana di ogni ordine e grado, lungi dal migliorare, sono paurosamente peggiorate. Noi andiamo da anni ripetendo che, per riportare la Scuola su un piano veramente funzionale, occorrono non delle piccole riforme riguardanti questo o quel settore, questa o quella categoria di personale docente o non docente, ma una unica, grande riforma, che come quella gentiliiana del 1924, abbracci tutta la Scuola, dalla materna alla post-universitaria, tenendo conto della realtà attuale e dei bisogni futuri della società italiana.

Comunque, anche con le leggi settoriali, varate a spizzico dopo vari « tira e molla » delle diverse e contrastanti componenti della maggioranza governativa, molto poco si è fatto e il poco anche male: tipico esempio la legge istitutiva della nuova scuola media del 1961.

Il problema dei problemi, quello riguardante l'edilizia scolastica, non è stato affrontato con la dovuta serietà, sicché al naturale aumento della popolazione scolastica non è corrisposto un uguale aumento nel ritmo della costruzione degli edifici scolastici. Conseguenza: ancora classi superaffollate, ancora doppi e tripli turni in moltissimi istituti, soprattutto nelle grandi città, ancora carenza di palestre ginnastiche e di gabinetti scientifici...

Non ci occupiamo in questo articolo della riforma della Scuola Media Superiore ancora in gestazione, ma vogliamo invece accennare a due provvedimenti di capitale importanza, il cui « iter » parlamentare sta per essere concluso e per i quali la CISNAL-Scuola ha assunto da un pezzo ferma ed intransigente posizione. Di entrambi ci siamo occupati nel numero precedente di questo quindicinale; ma, affinché non rimangano dubbi nell'animo dei nostri colleghi, iscritti o non iscritti ai Sindacati della CISNAL-Scuola, vogliamo brevemente riassumere il nostro punto di vista, prima che lo stato di agitazione delle categorie organizzate (insegnanti e non insegnanti) sfoci in forme ben definite di lotta sindacale.

Il disegno di legge 822-B « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante » è stato discusso in aula dal Senato ed approvato a grandissima maggioranza, nonostante il coraggioso intervento del Senatore Dinario, ricco di osservazioni e di rilievi tecnici concreti. Il progetto di legge passerà ora alla Camera dei Deputati, che lo approverà definitivamente, dato lo schieramento dei partiti, anche se pure in quella sede si farà sentire la voce contraria dei parlamentari del MSI.

Come già abbiamo ampiamente spiegato nel nostro precedente articolo, la nostra opposizione non è di principio, ma di carattere pratico, data l'assoluta impossibilità di istituire e di far seriamente funzionare in tutte le Province Corsi Abilitanti per 57 classi di abilitazione e per più di 100.000 unità. Nell'interesse dei colleghi e soprattutto della Scuola noi avevamo tempestivamente fatto proporre dal senatore Dinario e dagli onorevoli Ro-

berti e Pazzaglia progetti di legge, atti a regolarizzare la posizione di almeno nove decimi dei professori non di ruolo, prima della discussione del disegno istitutivo dei Corsi Abilitanti. Ma i nostri progetti di legge sono rimasti lettera morta.

Ugualmente ferma è la nostra opposizione al testo di legge delega sullo Stato Giuridico del personale della scuola, che, essendo stato approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'8 luglio u.s., dovrà essere discusso, per l'approvazione definitiva, dall'Assemblea di Palazzo Madama.

Nel comunicato-stampa del 3 settembre u.s., la CISNAL-Scuola ha condensato in alcuni punti fondamentali le proprie urgenti richieste:

1) la retribuzione degli insegnanti deve essere ricondotta ai rapporti preesistenti al D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1070 (decreto che è fonte, per il personale della Scuola, di grave ingiustizia perequativa) e la scala parametrica relativa allo stato economico del personale stesso deve essere rettificata per ristabilire i rapporti esterni codificati dalla legge 831/1961;

2) l'indennità integrativa speciale (indennità di contingenza) deve essere commisurata all'intera retribuzione e non limitata alle prime 40.000 lire;

3) l'aggiunta di famiglia deve essere commisurata ed aggiornata alla reale spesa media « pro-capite » rilevata periodicamente dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il Governo ha ripetutamente ed anche recentemente risposto alla maniera usata dal signor Barras verso i lavoratori della sua miniera nel celebre romanzo di Kronin, che la TV sta trasmettendo a puntate. Ma i tempi in 60 anni sono molto cambiati e il personale della Scuola non è disposto « a stare eternamente a guardare, come le stelle... ».

O la somma, per venire incontro alle nostre legittime richieste, verrà trovata al più presto o l'azione sindacale, interrotta nel giugno scorso per ragioni riguardanti il particolare momento politico che la Nazione attraversava in quel momento, verrà ripresa con tutte le armi a nostra disposizione.

PARIDE DE BELLA

E. N. I. P. L. A.

L'educazione dei lavoratori

Ci è concluso il Corso Residenziale indetto dall'ENIPLA per la preparazione degli animatori delle attività di educazione degli adulti.

Il Corso, iniziato il 18 settembre, si è svolto presso l'albergo S. Giorgio agli Altipiani di Arcinazzo.

Scopo del Corso l'esigenza di mettere il giovane lavoratore a contatto non solo dei problemi che riguardano la particolare attività esercitata o gli interessi e le aspirazioni della sua categoria, ma soprattutto anche di quelli più generali e universalmente sentiti, del lavoro nel mondo contemporaneo, nella collettività nazionale, nello Stato; dei problemi della società, della cultura e della civiltà nella quale egli vive e alla cui esistenza e conservazione, alla cui crisi e trasformazione in ogni caso egli contribuisce.

Dopo l'apertura del Corso da parte della dott.ssa Adriana Pa-

lombo, la medesima ha svolto una applaudita relazione sulle istanze dei lavoratori nel mondo moderno e sul problema della promozione sociale.

Nei giorni successivi, grazie alla partecipazione del dr. Cazzato, del prof. De Bella, del prof. Lozzi, del prof. Bacci, del prof. Ciannarconi, del dr. Ciancamerla e del dr. Laghi, sono stati ampiamente trattati e discussi i seguenti argomenti:

— il servizio militare come strumento di educazione degli adulti;

— l'educazione civica elementare formativa della personalità del giovane lavoratore;

— problemi particolari che la educazione degli adulti deve affrontare nella regione;

— il metodo audiovisivo strumento per l'educazione dello adulto;

— il lavoro nella Costituzione Italiana;

— diritti e doveri dei lavoratori nella odierna società;

— la funzione degli Enti di Patronato e la tutela dei diritti previdenziali.

Al termine dei lavori sono stati discussi, approvati e lungamente applauditi due documenti preparati dai gruppi presieduti rispettivamente dal prof. Quirico Punzi e dalla prof. Iolanda Cannata.

Questi documenti indicano in maniera precisa quali devono essere i metodi e le tecniche di educazione degli adulti e i contenuti dei programmi da svolgere.

Nella replica finale, la dottoressa Palombo, dopo aver trattato della sicurezza sociale come sistema che realizza integralmente la personalità umana, ha proseguito sui problemi della famiglia nell'attuale società, sulla posizione morale e giuridica dei genitori tra loro e nei confronti dei figli, sui nidi di infanzia, sulle attrezzature ginnico-sportive e sulla organizzazione del tempo libero onde prevenire e combattere le aberrazioni e gli stati patologici che possono coinvolgere i giovani e i ragazzi del nostro tempo, sul matrimonio e sul divorzio, sui rapporti tra Stato e Chiesa.

Un saluto particolare ed un ringraziamento è stato inviato ai convegnisti dal Presidente dell'ENIPLA, sen. Nencioni.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Cultura antifascista?

L'on. Menicacci, del MSI, ha rivolto al Ministro della Pubblica Istruzione la seguente interrogazione:

— per sapere in base a quali criteri il corso di aggiornamento indetto a carattere nazionale a Livorno dal 16 al 25 settembre 1971 per gli insegnanti di italiano e storia e filologia e storia è stato intitolato al tema "gli intellettuali

italiani e la loro organizzazione culturale durante il ventennio fascista" e come si è inteso garantire l'obiettività del suo svolgimento negli interventi dei vari relatori;

per sapere in ogni caso se non sussistesse la possibilità di articolare temi ben più attuali e di più diretto interesse per i docenti italiani gravemente preoccupati per la pe-

sante crisi in cui la scuola italiana è venuta precipitando specialmente durante questi ultimi anni, nei quali per l'alleanza tra gli ideologi progressisti e di politici, destinati a tenere in vita la vecchia e fallimentare formula illuministica della "marcia verso il meglio", si sta conducendo la scuola ad assimilare il meno facile al più facile, demistificando la cultura, dequalificando il voto, distruggendo ogni autorità degli stessi insegnanti per cadere meglio e più rapidamente in potere dei politici e del sistema, e si va facendo sempre più luogo alla insignificante congerie delle nientologie; scartati gli insegnamenti centrali in cui ancora sopravvive l'essenziale;

— per sapere, infine, se ai predetti partecipanti alla sessione di lavoro di Livorno sia stato chiesto di spiegare come mai i programmi di storia e di letteratura italiana quasi mai superano al termine dell'ultimo anno scolastico la data della terza guerra di indipendenza, trascurando casi oltre un secolo della vita della nostra nazione.

Personale ausiliario

Si chiede l'approvazione della proposta di legge Turchi, Menicacci, Nicosia

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il personale non insegnante statale fa presente quanto segue:

Dal giorno in cui il Comune di Roma ha riconosciuto al personale addetto al trasporto dei rifiuti nelle scuole, che tale lavoro non è salutare né igienico, esso è stato esonerato da tale mansione.

Questo lavoro, dal giorno in cui è stato lasciato dal personale della Nettezza Urbana, viene assolto da noi, personale di tutte le scuole. A maggior ragione non è igienico, che i bidelli trascino i sacchi di immondizie da gabinetti ai corridoi e alle scale, fino a raggiungere il cancello d'ingresso.

Anche nelle aule ci sono i ragazzi che studiano e i docenti che insegnano, e tutti si domandano se la riforma scolastica abbia retrocesso il personale, addetto al trasporto dei rifiuti, con la differenza che, a tale personale viene corrisposto il rischio contro l'igiene e lo

straordinario, che noi nelle scuole non abbiamo mai percepito, nonostante le promesse, mai mantenute.

I dipendenti della Pubblica Istruzione e del Provveditorato agli Studi percepiscono l'indennità di espansione scolastica e sono esonerati dal lavoro di pulizia.

Noi forse non siamo dipendenti della Pubblica Istruzione? Perché veniamo esclusi da tali benefici? Si deve arrivare allo sciopero per avere giustizia?

La richiesta di cui sopra è oltretutto rafforzata dal fatto che anche i sindacati riconoscono la validità di quanto si chiede alla proposta di legge n. 134, formulata dagli Onorevoli Turchi, Menicacci e Nicosia. Tali emendamenti sono riportati nel giornale "La scuola Nazionale" n. 11 del 10-3-1971.

In attesa di un attento esame della situazione, sperando in un benevolo accoglimento delle richieste, già godute dal personale della Pubblica Istruzione, rivolgiamo questo caldo appello".

SINAIE

La Giunta Nazionale del SINAIE è convocata a Roma, Via Principe Amedeo 42, nei giorni 16, 17 e 18 ottobre c.m. alle ore 9,30 per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) relazione del Segretario Nazionale;
- 2) cooptazione componenti Giunta;
- 3) organizzazione;
- 4) azione sindacale anno 1971-72;
- 5) varie ed eventuali.

SCUOLA MATERNA

IL SINAIE convocato al Ministero della P.I.

Il 7 ottobre u.s. il SINAIE è stato convocato insieme agli altri sindacati della scuola elementare al Ministero della Pubblica Istruzione per discutere su alcuni problemi relativi al personale e all'organizzazione della scuola materna statale.

Negli uffici del Servizio per la Scuola Materna all'Eur erano presenti i rappresentanti della CGIL, del SAMI, del SINAIE-CISNAL, del SINASCEL, dello SNASE, della UIL.

Ha esordito il dott. Lo Savio porgendo il suo saluto agli intervenuti e passando quindi a illustrare i motivi della convocazione, consistenti nell'aver voluto preventivamente sentire il parere dei sindacati in merito a talune questioni collegate ai quali si sarebbero dovuti informare, dopo l'approvazione della legge 1014, gli incarichi e le supplenze nella scuola materna per l'anno scolastico 1971-72.

Le conversazioni sono state improntate a semplicità e cordialità e non è mancata la convergenza di vedute sui vari argomenti.

Il primo problema affrontato è stato quello della trasformazione dell'incarico triennale in incarico a tempo indeterminato e della illicenziabilità del personale così nominato. Il dott. Lo Savio e il dott. Gatto hanno esternato qualche perplessità a proposito della posizione in cui si sarebbero potute trovare talune insegnanti triennaliste il cui incarico era già scaduto il 31 agosto 1971, dubitando che in taluni casi sia pure molto limitati nella compilazione della nuova graduatoria le insegnanti anziane con il triennio scaduto potessero essere scavalcate da altre.

I rappresentanti sindacali sono stati d'accordo nell'escludere una tale possibilità in quanto lo spirito della 1014 era proprio quello di giovare a tutte le triennaliste e d'altra parte il combinato disposto dell'art. 6 e del 2° comma dell'art. 9 della citata legge eliminava anche dal punto di vista strettamente giuridico ogni incertezza: se gli incarichi triennali dovevano essere trasformati in incarichi a tempo indeterminato e se la legge prevedeva addirittura il richiamo in servizio di chi nel 1970-71, per causa a lui non imputabile, non avesse conseguito l'incarico, sempre che avesse prestato almeno tre anni di servizio nell'ultimo quinquennio, "a fortiori" si doveva ammettere che non potevano e non dovevano essere danneggiate le triennaliste in servizio durante il 1970-71. Per il SINAIE un tale problema non si poneva neppure.

Quanto alle sistemazioni si è convenuto — tra le possibili soluzioni — di adottare quella

implicante meno lungaggini e perdite di tempo e perciò tecnicamente più opportuna, escludendo un rimaneggiamento totale dello status quo sulla base della nuova graduatoria, rimandato a dopo l'espletamento del primo concorso.

Essendo già pronto il regolamento di esecuzione della legge 18.3.1968 n. 444, istitutiva della Scuola Materna, l'indizione dei concorsi è stata sollecitata sia perché soltanto dopo l'espletamento di questi si potrà parlare di vera e propria organizzazione della scuola materna con insegnanti titolari di sezioni, circoli didattici e direttrici proprie il che permetterà di alleviare le direzioni didattiche delle scuole elementari dal controllo sul funzionamento delle sezioni attualmente esistenti, sia perché l'abilitazione all'insegnamento di cui all'art. 9 della citata legge n. 444, alla quale l'art. 6 comma ultimo della 1014 ricollega la possibilità, dopo il primo concorso, dell'incarico a tempo indeterminato per quante non riusciranno comprese nelle graduatorie permanenti, è conseguibile contestualmente

al concorso stesso, consistendo semplicemente nel superare le prove d'esame col punteggio minimo.

Altri problemi toccati nel corso della riunione sono stati quelli relativi alla istituzione di nuove scuole materne per l'anno ormai in corso ed è stato assicurato che il piano particolareggiato di attribuzione delle nuove sezioni a ciascun comune, già pronto, si trovava in quel momento sul tavolo del ministro per l'approvazione; i problemi relativi al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole elementari dal personale insegnante nelle scuole materne e viceversa, secondo una proposta avanzata dal SINAIE; al rispetto del numero massimo di 30 alunni per sezione stabilito dalla legge; dei termini d'inizio dell'anno scolastico e dell'orario settimanale, riguardo al quale, peraltro, il dott. Lo Savio ha ammesso la possibilità nella giornata del sabato del solo turno antimeridiano, per consentire ai genitori che lo volessero di tenere in famiglia i bambini nel pomeriggio di fine settimana.

Sdoppiamento di classi

Il segretario provinciale del SISME-CISNAL di Lecce, prof. Fedele Pampo, ha inviato alle autorità scolastiche e amministrative della provincia la richiesta di dare piena e concreta attuazione alle disposizioni ministeriali telegrafiche dell'8 agosto 1971:

"In merito a quanto disposto con telegramma n. 31464 — Gabinetto — dal Ministero della P.I., si invitano le Autorità in indirizzo a predisporre tutti quei provvedimenti che il caso richiede perché sia data piena e concreta applicazione a quanto normativamente stabilito dal suddetto Ministero.

Si rileva, infatti, in via preliminare che lo sdoppiamento di classi pleoriche ed il conseguenziale reperimento di locali scolastici corrispondono alle più volte avvertite esigenze delle componenti della scuola.

In secondo luogo, la considerazione e soddisfazione della richiesta migliorerebbe, sotto il profilo metodologico e didattico, il rapporto docente-discente perché non vi è dubbio che altro è impartire lezioni ad un complesso di 35-36 alunni, altro è avere la possibilità di dialogo.

Invero, con l'attuazione delle disposizioni ministeriali, si avrebbe un notevole aumento di cattedre e posti disponibili. (60 nuove classi e 135 nuove catte-

dre) facilmente assorbibili da laureati e diplomati aspiranti all'insegnamento, il che permetterebbe di alleviare, almeno in parte, la grave piaga della disoccupazione di molti giovani titolari. Né ostacolerebbe l'attuazione di tale provvedimento lo spesso lamentate disponibilità di locali scolastici; nuove aule, infatti, possono essere reperite con adeguati interventi, purché tutto sia fatto al più presto.

Per queste ed altre considerazioni il SISME-CISNAL è fiducioso che la richiesta dell'On. Ministro non sarà lasciata cadere nel vuoto augurandosi sin d'ora di non essere costretto ad azioni future che esulerebbero dal presente invito".

Si protesta a Reggio Calabria

Si sono recati in Commissione dal Provveditore agli Studi i rappresentanti dei Sindacati della Scuola, nella provincia di Reggio Calabria (SASMI, SINASCEL, CISL, SINAIE, CISNAL, SNAFRI, SNASE, SNID, SNSM, SISME, CISNAL) per esprimere le proprie apprensioni a causa dell'avvenuta occupazione di alcune scuole della Città da parte delle forze di polizia

Corte Costituzionale

LA PENSIONE AL MARITO SUPERSTITE

E' stata recentemente emanata la sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le numerose norme in materia di pensioni di guerra ordinarie a carico dello Stato o degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, che, relativamente al diritto a pensione indiretta o di reversibilità a favore dei figli o dei fratelli del dante causa, dopo aver richiesto alcuni requisiti senza distinzione di sesso, stabilivano in più il diritto al trattamento di quiescenza per le orfane o le sorelle solo se nubili o vedove. La Corte ha ravvisato la violazione del principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge indipendentemente dal sesso (art. 3 della Costituzione) ed è giunta quindi all'annullamento delle disposizioni impugnate per la parte in cui condizionavano allo stato di nubilito o di vedovanza il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità oppure prevedevano la decadenza dal diritto allorché veniva contratto matrimonio.

La decisione della Corte Costituzionale, al di là del suo stretto contenuto, dovrebbe condurre anche alla disapplicazione di fatto dell'esclusione o della perdita della pensione a causa del matrimonio da parte delle figlie superstiti, risultanti in disposizioni, quali ad esempio gli artt. 2 e 3 del D. Leg. Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, non colpite dall'annullamento. E' da ritenere però che l'importante pronuncia investe anche il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità del marito superstite, in genere sottoposto a condizioni soggettive più gravose rispetto a quelle necessarie per il conseguimento dello stesso diritto dalla moglie. Basta prendere in considerazione soltanto la legislazione sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi facenti carico all'INPS.

Per le prime l'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 1958, n. 46, dopo avere premesso al primo comma « la vedova del dipendente civile... ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio », aggiunge al sesto comma: « In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la

stessa non aveva compiuto i 50 anni di età ». Per le altre, l'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sancito il generico diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per il coniuge, precisa poi che, se superstite è il marito, la corresponsione della presentazione è subordinata alla ricorrenza dello stato di invalidità ai sensi di legge.

A nostro parere molti e gravi sono i dubbi sulla costituzionalità delle norme regolanti il diritto del marito superstite alla pensione indiretta o di reversibilità onde la legittima attesa di un intervento della Corte Costituzionale, che, ad iniziativa di parte, sani l'attuale situazione.

PARITA' FRA I SESSI

La Corte Costituzionale il 16 giugno 1971 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alle pensioni solo se nubili, nonché dell'articolo 18 della stessa legge, nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude dal diritto a pensione i figli maschi celibi che alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti.

RECENSIONI

H. KUHN - Socrate: Indagine sull'origine della metafisica, a cura di A. Rigobello - Fratelli Fabri Editori.

Questo volume, che fa parte della Collana "Filosofi contemporanei" a cura del Centro di Studi filosofici di Gallarate, può essere considerato fondamentale fra quelli finora pubblicati dal pensatore tedesco.

Il Kuhn sostiene che la ricerca socratica sul bene e sul significato della vita implichi necessariamente una tematica metafisica e allarghi i suoi termini sino al significato del cosmo. La serenità di Socrate di fronte alla ingiusta condanna e alla morte è un'evidente riprova della sua fiducia nello essere, anche se è ugualmente evidente la sua ignoranza degli strumenti atti alla dimostrazione.

Platone svilupperà logicamente la "metafisica positiva" di Socrate, il Cristianesimo continuerà l'iter socratico-platonico, conferendo all'essere del cosmo la nota di creatura divina.

In altre opere il Kuhn si è occupato dell'esistenzialismo e di problemi estetici; ma la tematica maggiormente rappresentativa è quella dell'incontro con l'essere, che Socrate per primo ha esperito nella sua coscienza.

Il volume è ottimamente curato da Armando Rigobello, valoroso studioso dei problemi della metafisica e del pensiero di Platone, di Kant e di Monnier.

★

Rivista di Studi corporativi (Roma, via della Stelletta, 5). E' uscito il 4° numero con articoli di:

G. Rasi: "Che cosa è il corporativismo?"

A.E. Leva: "I sistemi corporativi come costante storica universale".

A. Palmeri: "Teoria del valore ed economie corporative".

M. Magliaro: "Democrazia senza popolo, nazione senza Stato".

Seguono rubriche varie:

Tendenze corporative - Attualità - Recensioni - Documentazione - Bibliografie.

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

CONVEGNO ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Si rende noto che, per il Convegno sulla istruzione professionale, la data è stata definitivamente fissata nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 1971.

Il Convegno si terrà a Roma nei locali che saranno successivamente indicati.

Le spese di partecipazione (viaggio e soggiorno) sono a completo carico dei partecipanti.

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL ha provveduto ad inviare a tutti i Segretari Provinciali e a tutti coloro che hanno fatto pervenire l'adesione, copia del « documento di lavoro » pubblicato su « Scuola Nazionale » del 10 agosto 1971.

GRADUATORIE DELLA « 468 »

Ambienti competenti ci informano che le graduatorie per la matematica non saranno pronte prima del prossimo mese di gennaio.

Le graduatorie per le materie letterarie e per le lingue straniere non potranno vedere la luce prima del mese di maggio 1972.

CONCORSI A PRESIDE

La Commissione Istruzione della Camera dei Deputati ha approvata, in sede legislativa, la p.d.l. n. 832 contenente « Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside »:

Articolo unico — Ai fini del computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione ai concorsi a preside, è riconosciuto il servizio di ruolo prestato nelle scuole elementari statale.

LEGGE 468

I colleghi, che ritengono di non avere ottenuto il punteggio loro spettante nelle graduatorie della « 468 » finora compilate, possono chiedere che esso sia rettificato, inviando documentato esposto in carta legale all'Ufficio Speciale (Via Flavio Domiziano, 10 - 00100 Roma).

EX COMBATTENTI

LEGGE 9 ottobre 1971, n. 824. [G.U. 15 ottobre 1971]

Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

ART. 1.
I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.

Tutti i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano anche ai cittadini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.

ART. 2.
Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorità competente.

La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi al semplice decorso della anzianità e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.

ART. 3.
Per la «qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta» cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, a sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carica di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi.

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge o regolamenti. Ciascun beneficio può essere, peraltro, goduto una sola volta.

All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici.

Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi. In quest'ultimo caso gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti nella misura prevista per i dipendenti civili dello Stato.

ART. 4.
Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato ai sensi del medesimo comma.

Il dipendente che non raggiunga il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il beneficio di cui al precedente comma, è trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianità abbreviata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascuna limite fissato dalle norme ordinarie, anche ai fini del compimento della anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, compreso lo eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, ed opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza o della indennità di anzianità comunque denominata.

DISPOSIZIONI UFFICIALI

Per il personale dipendente dagli enti indicati all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa operano ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità comunque denominata nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759.

ART. 5.
Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

La disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

ART. 6.
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori della indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quanto altro spettanti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.

Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.

Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ministero del Tesoro - Interpretazione legge 24 maggio 1971, numero 336.

Merito quesiti rivolti in ordine applicazione legge 336 del 1970 concernente norme favore dipendenti civili Stato ex combattenti ed assimilate, precisasi quanto segue: conformemente anche ai generali orientamenti interpretativi emersi occasione esame parlamentare provvedimento in itinere riguardante stessa legge. Benefici articoli 1 e 2 predetta legge spettano anche ai dipendenti cessati servizio anteriormente 26 giugno 1970 ma posteriormente 7 marzo 1968 previa presentazione domanda, se richiesta, dopo entrata in vigore stessa legge. Decorrenza economica retroattiva benefici legge medesima prescinde da data presentazione relative domande salvo prescrizione biennale competenze arretrate limitatamente domande presentate dopo 25 giugno 1972. Aumenti periodici derivanti applicazione articoli 1 e 2 non influiscono su computo limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti ai contratti collettivi lavoro; se attribuiti oltre menzionato limite massimo competono nella misura prevista per dipendenti civili Stato.

Collocamento riposo previsto articolo 3 può essere richiesto per una data intercorrente tra 26 giugno 1970 e 25 giugno 1975; termine presentazione relativa domanda decorre da 11 giugno 1970. Tra enti diritto pubblico di cui articolo 4 sono compresi anche istituti ed aziende credito diritto pubblico. At effetti articolo 1 est valutato un anno intero per ciascuna campagna guerra riconosciuta tale da autorità competente; valutazione di cui predetto articolo est utile sia fini attribuzione aumenti periodici stipendio sia fini riduzione tempi attesa conferimento successiva classe stipendio aut paga aut retribuzione immediatamente successivi spettanti per semplice decorso anzianità et per le quali valutazione stessa possa operare. Per quali valutazione stessa possa operare. Per qualifica aut classe stipendio immediatamente superiore di cui secondo comma articolo 2 intendesi quella conferibile in relazione ad carriera appartenenza quale

prevista da ordinamento generale carriera stessa e da contratti collettivi lavoro indipendentemente da sistema conferimento; confronti ordinamenti che contemplano distinzione personale in dirigenti, funzionari, impiegati et subalterni, per carriera appartenenza intendesi quella articolata nei gradi conseguibili in ciascuno indicati gruppi.

Benefici articoli 1, 2 e 3 sono commisurati in relazione a specifica posizione giuridica ed economica singoli destinatari et sono cumulabili tra loro et integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure at stessi titoli, da altre disposizioni di legge aut regolamento: ciascun beneficio può essere goduto una sola volta. At aumento anzianità servizio secondo comma articolo 3 non corrispondono ulteriori aumenti periodici; aumento stesso compete integralmente misure uniche sette aut dieci anni indipendentemente da anzianità servizio aut età richiedente; aumento medesimo opera, fino concorrenza ciascun limite fissato norme ordinarie, anche ai fini compimento anzianità servizio necessaria conseguimento pensione, compreso eventuale trattamento integrativo carico gestioni speciali, et opera per intero ai fini liquidazione indennità buonuscita o altre indennità anzianità; per personale dipendente enti indicati articolo 4, predetto aumento anzianità opera confronti medesima indennità nei limiti previsti articolo 1 Decreto Presidente Repubblica 5 giugno 1965 numero 759. Onere finanziario derivante applicazione legge confronti personale indicato articolo 5 est a carico ente, istituto aut azienda datore lavoro. Istituto nazionale previdenza sociale et restanti enti erogatori pensione, anche di carattere sussidiario aut interno, nonché enti erogatori indennità buonuscita, previdenza et anzianità, fermo restando diritto et consequenziale successivo introito proprie spettanze, provvederanno a liquidare tempestivamente pensioni et indennità menzionate, anche in deroga at contrarie disposizioni; enti datori lavori verseranno at predetti enti erogatori, con modalità da stabilirsi con provvedimenti ministeriali, corrispettivo valore capitale benefici derivanti da applicazione legge su trattamenti pensione, nonché maggiore importo corrisposto at titolo indennità buonuscita aut previdenza in applicazione stessa legge punto Collocamento a riposo at sensi articolo 3 per personale indicato art. 4, produce tutti effetti previsti per collocamento a riposo. Si fa riserva ulteriori istruzioni dopo perfezionamento disegno legge iniziativa Onorvoli Villa, Micheli, Filippo et altri at riesam. Camera Deputati recante norme attuazione menzionata legge 336. Richiamasi attenzione su legge 8 luglio 1971 numero 541 che estende stessa legge 336 anche at ex deportati et at ex perseguitati politici et razziali, assimilati at ex combattenti. Amministrazioni in indirizzo sono invitate trasmettere presente circolare anche at Enti sottoposti propria vigilanza.

EDUCAZIONE FISICA

Valutazione giorni di assenza

L'insegnante il quale abbia chiesto ed ottenuto un determinato periodo di congedo per malattia deve, dopo la scadenza del congedo stesso, essere considerato a disposizione della scuola; che se poi, in concreto, non riprenda immediatamente servizio, perché libero da impegni scolastici, come si verifica nei giorni festivi o in quelli in cui egli non debba svolgere lezione, non per questo l'assenza dal servizio in tali giorni, dovuta a causa del tutto diversa da quella che aveva determinato la richiesta di congedo, può essere configurata come ulteriore congedo; sempreché — ben si intende — l'insegnante riprenda poi regolare servizio nel primo giorno successivo nel quale abbia obbligo di insegnamento.

Frequenza corsi ISEF

Gabinetto numero 33708/332/M punto Seguito circolare telegrafica numero 226 del 10 settembre 1971 et in risposta vari quesiti pervenuti comunicasi che insegnanti educazione fisica beneficiari legge 19 ottobre 1970 numero 832 virgola i quali per comprovati motivi salute aut gravidanza et puerperio aut assolvimento obblighi militari leva non abbiano potuto frequentare corsi ISEF virgola documenteranno richiesto frequenza predetti corsi virgola at fine mantenimento incarico at tempo indeterminato virgola entro termine che ministero stabilirà per presentazione certificato frequenza corsi ISEF relativi at anno accademico 1971-72 punto

CONCORSO DIRETTIVO NELLA SCUOLA ELEMENTARE

Le prove scritte di questo concorso si sono svolte nei giorni 13 e 14 settembre 1971.

Sono stati assegnati i seguenti temi:

Tema di cultura generale:

La crisi che investe radicalmente la cultura contemporanea ha una sua rilevanza anche a livello di scuola elementare. Indicare i sintomi e illustrare i problemi che ne derivano.

Tema di legislazione scolastica:

I ricorsi gerarchici degli insegnanti elementari di ruolo contro i provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi dei loro diritti e interessi.

Le interrogazioni agli orali cominceranno dalla lettera N.

La Commissione giudicatrice è così composta: Prof. Armando Rigobello della Università di Perugia; Prof. Giovanni Lanzetta (filosofia e pedagogia) Bari; Prof. Giovanni Lucà (diritto) Roma, Duca degli Abruzzi; Ispettore centrale Dr. Otello Grossi; Ispettore generale Amleto Ventrella; Segretaria Dr. Maria Macaluso.

SCUOLE MATERNE

Avuto riguardo alle condizioni di funzionamento delle scuole magistrali statali, quali sono emerse da una ricognizione recentemente effettuata, e tenuto conto delle considerazioni espresse da coloro che

sono preposti alla direzione delle scuole stesse, nonché delle vigenti disposizioni miranti ad assicurare il mantenimento in servizio del personale dipendente dello Stato che si trovi in determinate condizioni, questo Ministero ritiene che il personale statale non insegnante, il quale ha continuato a prestare servizio nell'anno scolastico 1970-71 presso le menzionate scuole nonché quelle materne già annesse, debba essere trattato anche per l'anno scolastico 1971-72.

Pertanto, le SS.LL. cureranno che i bidelli in soprannumero delle scuole magistrali ed il personale di servizio delle scuole materne già annesse: cioè bambini, cuochi, sguatterie (per il quale risultassero inadeguate le istruzioni all'uopo diramate dal Servizio per la Scuola Materna) vengano reimpiiegati in qualità di personale ausiliario anche presso altri istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

ESONERO PRESIDI

CIRCOLARE N. 272 del 16 settembre 1971.

In attesa definizione legislatura provvedimento esonero presidi scuole secondarie avanti ancora obbligo insegnamento virgola confermasi contenuto circolare numero 348 data 17 ottobre 1969 punto Disposisi pertanto che anche per prossimo anno scolastico 1971-72 tutti presidi scuole secondarie siano esonerati da obbligo suddetto punto Per quanto riguarda concessione esoneri aut semiesoneri da insegnamento per vicepresidi scuole stesse virgola nonché conseguente tempestiva utilizzazione cattedre et cattedre-orario resesi in tal modo disponibili virgola autorizzansi signorine vostre at confermare esoneri aut semiesoneri disposti nei decorsi anni virgola sempreché sussistano medesime condizioni punto Per eventuale concessione nuovi esoneri aut semiesoneri signorine vostre chiederanno preventiva autorizzazione at direzioni generali competenti virgola motivando esigenze singole scuole punto

E.N.P.A.S.

Allo scopo di migliorare le prestazioni, l'ENPAS ha impartito disposizioni per il rimborso, su presentazione di documenti di spesa, delle seguenti prestazioni mediche:

- somministrazione di plasma umano fresco o liofilizzato;
 - somministrazione di ossigeno;
 - acqua minerali;
 - latte per allattamento artificiale;
 - elettroencefalogramma (anche a domicilio);
 - elettroshock;
 - ormonoterapia per la sterilità maschile e femminile;
 - sostanze medicamentose di particolare struttura; ecc.
- Ha disposto, inoltre, lo snellimento della concessione di contributi per l'applicazione delle protesi dentarie. Le disposizioni hanno decorrenza immediata.

MERITO DISTINTO

Stralcio dal D.M. pubblicato sulla G.U. n. 229 dell'11 settembre 1971.

ART. 1 — Sono indetti i concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1969 indicati, per ciascuna materia o gruppo di materie, nel seguente prospetto.

Detti concorsi sono per esami e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio della carriera di appartenenza di cui alla tabella B, allegata alla legge 13 marzo 1953, n. 165 e sono per soli titoli a fini del passaggio anticipato alla V classe di stipendio della medesima carriera.

Materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi — Concorso per esami e titoli: Insegnanti, Posti — Concorso per soli titoli: Insegnanti, Posti.
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia: 10.812; 5.046; 168; 42.
Lingua straniera: Francese: 1.959; 980; 17; 4. Inglese; 1.088; 544; 811; 203; Tedesco; 89; 45; 1; 1, Spagnolo; 8; 4, —.

Matematica, osserv. ed elementi di scienze naturali; 6.989; 3.495; 63; 16.
Educazione artistica; 897; 449; 22; 6.
Educazione musicale; 396; 198; 9; 2.
Applicazioni tecniche femminili: Ruolo B; 11; 6; —; —; Ruolo C; 4; 2; 30; 8.
Applicazioni tecniche maschili: Ruolo B; 3; 2; 6; 2; Ruolo C; —; —; 1; 1.
Materie tecniche commerciali; 1; 1; 1; 1.

ART. 4 — Termine per la presentazione delle domande - Prove e diario di esame - Commissione.
La domanda di partecipazione ai concorsi per merito distinto, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7 debbono pervenire con raccomandata, insieme con la documentazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado - Div. VII - ROMA).

Il sottoscritto (1) nato il (provincia) ordinario di (2), chiede di essere ammesso al concorso per merito distinto per (3) per (4) relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1969 e di cui all'art 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1969.

- Di chiari:
- a) di essere in servizio dal 1° ottobre 1969 nella (5);
 - b) di aver riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti la qualifica non inferiore a "valente";
 - c) di aver ottenuto la prima nomina nel ruolo organico ordinario il (6);
 - d) di aver ottenuto la promozione ad ordinario il (7).
- Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso unisce:
- 1) l'elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) acclusa a corredo della presente domanda;
 - 2) l'elenco in duplice copia della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) per la quale fa riferimento perché già in possesso della Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado, in quanto prodotta (8);
 - 3) breve curriculum della carriera scolastica.

Data Firma
Indirizzo (a)

(1) Le insegnanti coniugate o vedove devono indicare prima il cognome del marito.

(2) Indicare la materia o il gruppo di materie di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

(3) Esami e titoli; soli titoli.

(4) Materie o gruppo di materie a cui si riferisce il concorso.

(5) Indicare la scuola e relativa sede, o l'istituto o l'ufficio (per il caso di eventuale posizione di comando, di distacco, di assegnazione provvisoria, ecc. . .)

(6) Indicare la data, specificando se la nomina sia avvenuta: per effetto di concorso a cattedre per esami e titoli; nei ruoli speciali transitori; senza concorso; per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831; in seguito a statizzazione di scuola pareggiata.

(7) Indicare la decorrenza.

(8) Precisare in che epoca e per quale motivo.

(a) Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recibo da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Facsimile di domanda:

RISCOSSIONE CONTRIBUTI SINDACALI

CIRCOLARE N. 288 del 4 ottobre 1971.

Talune Organizzazioni sindacali hanno segnalato che non troverebbero puntuale applicazione le disposizioni ministeriali volte a disciplinare l'attuazione dell'art. 50 della legge 18 marzo 1968, numero 249, il quale prevede, com'è noto, la facoltà per i dipendenti civili dello Stato di rilasciare delega a favore della propria Organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali.

Si fa presente che le disposizioni di cui sopra sono state emanate con circolari delle quali si ricordano, in particolare, le seguenti: n. 8 del 17 ottobre 1969 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato; n. 71 del 17.11.1969 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato; n. 5865/2 del 9.12.1970 di questo Ministero - Direzione Generale dell'Istruzione Elementare; n. 14 del 13 febbraio 1971 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato; n. 1017 del 5.2.1971 dello stesso Ministero - Direzione Generale del Tesoro.

Nel richiamare la cortese attenzione delle SS.LL. sulla necessità di voler strettamente osservare le citate circolari, di cui ad ogni buon fine si unisce copia, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori precisazioni per quanto riguarda, in particolare, le deleghe rilasciate dal personale insegnante e non insegnante in servizio presso le scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria.

Dette deleghe, accompagnate da elenchi distinti per ciascuna categoria di personale, devono essere presentate dalla Organizzazione sindacale a favore della quale risultano emesse.

— ai Provveditori agli studi sa rilasciate da personale retribuito mediante ruolo di spesa fissa o su contabilità speciale;

— agli istituti e scuole di appartenenza, sa rilasciate dal rimanente personale di ruolo e non di ruolo.

I Provveditori agli studi trasmetteranno le sole deleghe dal personale retribuito con ruolo di spesa fissa alle Direzioni Provinciali del Tesoro per l'effettuazione del versamento della trattante in questione e provvederanno, invece, direttamente, secondo le modalità indicate nella citata circolare n. 58 del Ministero del Tesoro, a operare e versare le trattante stesse per i personali retribuito sulle contabilità speciali.

Gli istituti dotati di autonomia amministrativa e quelli che retribuiscono il personale con ordinativi tratti su ordini di accreditamento provvederanno agli adempimenti in argomento per le deleghe ad essi pervenute.

Le scuole secondarie di primo grado predisporranno, oltre agli ordinativi concernenti le retribuzioni, anche quelli occorrenti per il versamento delle trattante e li invieranno, quindi, ai competenti Provveditori agli studi unendo le deleghe in parola alle tabelle degli assenti riferentisi al mese dal quale le deleghe medesime sono operanti.

Per ogni altro adempimento attinente alla materia in argomento, si rinvia alla menzionata circolare n. 58 del Ministero del Tesoro.

COMUNICATO

L'Istituto di Pedagogia dell'Università di Cagliari ha promosso un convegno sul tema "Università, enti locali, scuola, nella programmazione educativa e nell'intervento pedagogico".

I lavori del suddetto convegno si svolgeranno in Cagliari nei giorni 20, 21, 22 e 23 novembre.

Cisnal - Scuola

Via Principe Amedeo, 42 - 00185 Roma

Tel.: 470202 - 470492 - 476919 - 479004 - 479407 - 486858 - 496958

TESSERAMENTO 1972

**È aperto il tesseramento per l'anno 1972
ai Sindacati della CISNAL - SCUOLA**

Iscrizione al SISME

Per iscriversi al Sindacato Scuola Media si invia la propria adesione alle Segreterie provinciali ed ivi si effettuano i versamenti dei contributi (presidi L. 5.000; professori di ruolo L. 4.000; professori non di ruolo L. 3.000; personale non insegnante L. 2.500).

Le adesioni possono anche essere inviate direttamente alla Segreteria Nazionale e i rispettivi contributi versati sul c.c. n. 1/50782 intestato a SISME-CISNAL, via P. Amedeo, 42 - 00185 Roma.

Coloro che desiderano iscriversi mediante ritenuta sullo stipendio (0,30%) dovranno riempire, in ogni sua parte, un modello delega che può essere richiesto alle Segreterie Provinciali del SISME o alla Segreteria Nazionale.

Iscrizione al SINAIE

Per iscriversi al Sindacato Nazionale Insegnanti Scuola Elementare si invia la propria adesione alle Segreterie provinciali, che hanno sede presso l'Unione CISNAL di ogni capoluogo di provincia, ed ivi si effettuano i versamenti dei contributi (ispettori e direttori: L. 7.000; maestri di ruolo: L. 4.000; maestri non di ruolo incaricati annuali: L. 3.000; pensionati e non occupati: L. 2.500). Il versamento dei contributi può essere effettuato anche mediante trattenute mensili in ragione dello 0,30% sullo stipendio base. A tale fine è necessario rilasciare a favore del SINAIE una delega i cui modelli si trovano presso le Segreterie provinciali del SINAIE.

Coloro ai quali non fosse possibile mettersi in contatto con gli uffici provinciali della CISNAL possono rivolgersi direttamente alla Segreteria Nazionale del Sindacato inviando ad essa la propria adesione e versando i contributi sul c.c. 1/42589 intestato al Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari SINAIE-CISNAL, via P. Amedeo, 42 - 00185 Roma o chiedendo ad essa un modello delega per le trattenute mensili.

Iscrizione agli altri Sindacati

(SINISMA - SISEIE - SISMEIE - SINAIU - SNISNS)

Per iscriversi ai Sindacati Scuole Materne, Scuole Elementari e Medie all'Estero, Insegnanti Universitari e Insegnanti Scuole non Statali: adesioni e contributi direttamente alle Segreterie Nazionali, via P. Amedeo, 42 - 00185 Roma.

Nella quota di iscrizione è compreso l'abbonamento a "La Scuola Nazionale" organo quindicinale della CISNAL-SCUOLA.

Gli Istituti e le Scuole che desiderano abbonarsi al giornale o rinnovare l'abbonamento per il 1972 debbono inviare L. 1.500 a mezzo del c.c. 1/10663, intestato a "La Scuola Nazionale" - Via Principe Amedeo, 42 - 00185 Roma.

INSEGNANTI!

aderite ai Sindacati della CISNAL - SCUOLA